

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 aprile 2008 - Deliberazione N. 738 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Approvazione delle procedure regionali per l'autorizzazione, la revoca e/o sospensione dei centri di imballaggio uova.**

PREMESSO che:

- il regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 reca *norme di commercializzazione applicabili alle uova*;
- il regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione del 23 maggio 2007 *stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova*;
- la legge 25 febbraio 2008, n. 34 *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee* disciplina, all'art. 8, l'applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova;
- il decreto 13 Novembre 2007, emanato di concerto fra il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Ministro della Salute stabilisce le *modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, n. 557/2007 della Commissione e del decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003*;
- la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 795 del 16 Giugno 2006 stabilisce le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti secondo quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 2, allegato III, del Regolamento (CE) n. 853/2004;

CONSIDERATO che:

- l'art. 8, comma 1, della legge n. 34/2008 e gli artt. 2 e 3 del D.M. 13 Novembre 2007 citati in premessa prevedono che l'autorizzazione, la revoca e/o la sospensione dei centri di imballaggio uova sono di competenza delle Regioni;
- per il rilascio dell'autorizzazione i centri di imballaggio uova devono disporre di idonee caratteristiche tecniche necessarie a garantire un'adeguata manipolazione delle uova in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento ed essere già in possesso del decreto di riconoscimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 4 del Reg.(CE) n. 853/2004;
- è necessario definire le opportune procedure per l'espletamento degli adempimenti regionali sopra richiamati in conformità alle attribuzioni ed alle competenze disciplinate dalla L.R. n. 11/91 riguardante l'ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania;
- l'allegato documento *Procedure regionali per l'autorizzazione, la revoca e/o la sospensione dei centri di imballaggio uova, ai sensi dell'art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 e degli articoli 2 e 3 del D.M. 13 Novembre 2007* soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti;

RITENUTO

- di dover approvare il suddetto documento, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto in conformità con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento;
- di dover demandare all'A.G.C. *Sviluppo Attività Settore Primario* l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per dare piena attuazione alla presente deliberazione;

propongono e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare l'allegato documento *Procedure regionali per l'autorizzazione, la revoca e/o la sospensione dei centri di imballaggio uova, ai sensi dell'art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 e degli ar-*

ticoli 2 e 3 del D.M. 13 Novembre 2007 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di demandare all'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per dare piena attuazione alla presente deliberazione;
- di trasmettere il presente provvedimento a:
 - o Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - o A.G.C. *Sviluppo Attività Settore Primario*;
 - o A.G.C. *Assistenza Sanitaria*;
 - o all'A.G.C. 01 Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

REGIONE CAMPANIA

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO

Procedure regionali per l'autorizzazione, la revoca e/o la sospensione dei centri di imballaggio uova, ai sensi dell'art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 e degli articoli 2 e 3 del D.M. 13 Novembre 2007.

Riferimenti normativi

- regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 *recante norme di commercializzazione applicabili alle uova;*
- regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione, del 23 maggio 2007 *che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova;*
- legge 25 febbraio 2008, n. 34 *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'applicazione dell'Italia alle Comunità europee* (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 56 del 6 marzo 2008);
- decreto 13 Novembre 2007, emanato di concerto fra il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed il Ministro della Salute, che ha stabilito le *modalità per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, n. 557/2007 della Commissione e del decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003* (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 297 del 22 Dicembre 2007);
- legge n. 137 del 10 aprile 1991 *recante Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;*
- decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste n. 434 del 16 dicembre 1991 ad oggetto *Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 4,5 e 6 della legge n. 137 del 10 aprile 1991 recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;*
- deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 795 del 16 Giugno 2006 ad oggetto *Sicurezza alimentare - Procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall'art. 4, paragrafo 2, allegato III, del Regolamento (CE) n. 853/2004.*

1. Finalità.

Con il presente documento sono definite le procedure di attuazione degli adempimenti regionali previsti dall'art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 e dagli articoli 2 e 3 del decreto 13 Novembre 2007.

Le citate disposizioni normative prevedono che l'autorizzazione dei centri di imballaggio uova sia rilasciata, revocata e/o sospesa dalle Regioni e Province autonome competenti per territorio di ubicazione dei centri stessi.

Gli adempimenti regionali sopra richiamati, ai sensi della L.R. n. 11/1991, sono di competenza dell'A.G.C. *Sviluppo Attività Settore Primario* ed in particolare vengono affidati al Settore *Interventi per la Produzione Agricola Produzione Agroalimentare Mercati Agricoli Consulenza Mercantile* (I.P.A.) ed ai Settori *Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Agricoltura e Ce.P.I.C.A.* (S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A.) competenti per territorio provinciale.

L'autorizzazione dei centri di imballaggio uova è subordinata all'accertamento dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5 del reg. (CE) n. 557/2007. L'accertamento di tali requisiti è disposto solo nei centri già in possesso del decreto di riconoscimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 16 Giugno 2006.

2. Attività del Settore IPA

Il Settore IPA espleta attività di indirizzo e di coordinamento in ordine all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale di riferimento per assicurare ai competenti Settori dell'Area l'opportuna informativa in materia nonché coordina la programmazione delle attività di controllo regionali di concerto, se del caso, con *l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari* (I.C.C.Q.P.A.), con il competente *Settore Veterinario* dell'A.G.C. *Assistenza Sanitaria* e con gli altri organismi di controllo a tanto abilitati.

Nel caso di autorizzazione di nuovi centri il Settore I.P.A. richiede al Mi.p.a.a.f., anche via elettronica, l'attribuzione del codice di identificazione dei centri di imballaggio uova di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. 13 Novembre 2007.

In ordine alle autorizzazioni rilasciate, revocate e/o sospese il Settore I.P.A. informa il MI.P.A.A.F. per l'aggiornamento della lista dei centri d'imballaggio pubblicata sul sito internet www.sian.it, il Settore *Veterinario* regionale per le attività di propria competenza e cura, tra l'altro, la tenuta e l'aggiornamento di un elenco regionale dei centri di imballaggio uova ubicati in Regione Campania.

3. Attività degli S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A.

La richiesta di autorizzazione ad operare come centro di imballaggio uova deve essere inoltrata, dai titolari o legali rappresentanti dei centri stessi, ai Settori *T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A.* competenti per territorio provinciale e per conoscenza al Mi.p.a.a.f., in conformità al modello facsimile allegato al D.M. 13 Novembre 2007.

La richiesta deve essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo nonché corredata di copia del decreto di riconoscimento dello stabilimento rilasciato dalla competente autorità sanitaria regionale, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004, in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 795 del 16 Giugno 2006, nonché di una descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei locali e degli impianti secondo lo schema allegato al citato decreto interministeriale.

I Dirigenti dei Settori *T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A.* verificano, se del caso, la persistenza dei requisiti sanitari presso le competenti autorità e predispongono l'accertamento dei prescritti requisiti, di cui all'art. 5 del reg. (CE) n. 557/2007, per il rilascio dell'autorizzazione regionale.

L'accertamento è finalizzato a verificare che i centri di imballaggio dispongano delle attrezzature tecniche necessarie a garantire un'adeguata manipolazione delle uova e, segnatamente:

- un impianto per la speratura adatto all'uso, automatico o permanentemente occupato durante il suo funzionamento, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un'altra attrezzatura adeguata;
- un dispositivo per la valutazione dell'altezza della camera d'aria;
- l'attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;
- una o più bilance omologate per pesare le uova;
- un sistema per la stampigliatura delle uova.

Per i centri di imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare non sono richieste attrezzature tecniche adatte a classificare le uova in base al peso, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del reg.(CE) n. 1028/2006.

I Dirigenti dei Settori T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A provvedono a dare comunicazione al Settore I.P.A dell'esito positivo degli accertamenti espletati, per ottenere il codice di identificazione di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. 13 Novembre 2007.

Acquisito il codice, i Dirigenti dei Settori anzidetti provvedono ad emanare il formale provvedimento di autorizzazione del centro di imballaggio che dispiega efficacia a decorrere dall'inclusione del centro stesso nell'elenco di cui all'art. 8, comma 3, della legge 25 Febbraio 2008, n. 34 ed aggiornato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.M. 13 Novembre 2007.

Copia di tale provvedimento deve essere trasmessa al Settore I.P.A. che provvederà all'espletamento dei compiti di cui al punto 2 del presente documento nonchè, per opportuna conoscenza, alla competente autorità sanitaria di cui alla D.G.R. n. 795/2006.

I provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai centri di imballaggio uova devono essere aggiornati ad ogni variazione della *denominazione o ragione sociale*, dell'*indirizzo* e della *potenzialità giornaliera* del centro e/o, comunque, ad ogni variazione del decreto di riconoscimento emanato dalla competente autorità sanitaria.

Le relative istanze inoltrate ai competenti uffici regionali dai titolari e/o dai rappresentanti legali dei centri devono contenere le dovute indicazioni in ordine alle modifiche intervenute ed essere corredate, a pena di irricevibilità, del decreto rilasciato dalla competente autorità sanitaria, in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 795/2006.

Il registro dei centri di imballaggio uova autorizzati, istituito ai sensi della D.G.R. n. 285/2006, continua ad essere aggiornato sulla base delle autorizzazioni regionali rilasciate, revocate e/o sospese e deve essere trasmesso in copia al Settore I.P.A. a cadenza annuale entro il 31 Gennaio.

4. Controlli dei centri di imballaggio delle uova autorizzati.

I Dirigenti dei Settori T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A verificano in qualsiasi momento e, comunque, almeno una volta ogni tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. 13 Novembre 2007, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del reg. (CE) n. 557/2007 nei centri di imballaggio uova ricadenti nel territorio di propria competenza.

I controlli ufficiali sui centri - ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 854/2004 e n. 882/2004 e successive modifiche -, invece, sono effettuati dalle competenti autorità sanitarie presso le quali dovrà essere verificata la persistenza dei requisiti per il riconoscimento dei centri stessi.

I controlli di cui all'art. 7 del reg. (CE) n. 1028/2006, inoltre, sono svolti dall'*Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari* del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge n. 34/2008.

I Dirigenti dei Settori T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A, sulla base dei propri accertamenti e/o di eventuali segnalazioni di irregolarità riscontrate o comunicate dagli altri organismi di controllo e/o dal Mi.p.a.a.f., emanano i formali provvedimenti di revoca e/o di sospensione dell'autorizzazione rilasciata ai centri di imballaggio uova non più in possesso dei prescritti requisiti per il rilascio della stessa.

Il provvedimento di revoca dispiega efficacia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 25 Febbraio 2008, n. 34 a decorrere dalla cancellazione del centro dall'elenco di cui all'art.8, comma 3, della stessa legge.

I provvedimenti di sospensione e/o di revoca adottati dai Dirigenti dei Settori T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A devono essere trasmessi al Settore IPA per le attività di cui al punto 2 nonchè, per opportuna conoscenza, alla competente autorità sanitaria di cui alla D.G.R. n. 795/2006..

Per le attività di cui al presente punto i Dirigenti redigono, entro il 31 Gennaio di ogni anno, un programma annuale dei controlli da effettuare e provvedono contestualmente a relazionare su quelli effettuati nell'anno precedente. Sia il programma che la relazione consuntiva dei controlli espletati sono trasmessi al Settore IPA unitamente a copia del registro aggiornato dei centri di imballaggio uova autorizzati.

6. Norme transitorie

Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente delibera i Dirigenti dei Settori T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. approvano, con formale provvedimento, l'elenco dei centri autorizzati che ricadono nel territorio di propria competenza e lo trasmettono al Settore I.P.A. per l'aggiornamento dell'elenco dei centri di imballaggio uova ricadenti nel territorio regionale.

Per le attività di cui al capoverso precedente i Dirigenti dei Settori T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. verificano preliminarmente nei centri già autorizzati la persistenza dei requisiti sanitari, di cui all'art. 4 del reg. (CE) n. 853/2004, presso le competenti autorità sanitarie indicate nella D.G.R. n. 795/2006.
